



LOBOSCO  
ANNA  
20.12.2021  
11:11:59  
UTC




Firmato digitalmente da:  
MICHELE EMILIANO  
Regione Puglia  
Firmato il 20/12/2021 13:12  
Seriale Certificato: 445819  
Valido dal 12/03/2020 al 12/03/2023  
TI Trust Technologies CA



*Regione Puglia*  
*Segreteria Generale della Giunta Regionale*

## Disegno di Legge N. **271** del 16/12/2021

**Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativo a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.**



# REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL  
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI  
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

---

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

---

Codice CIFRA SGO/SDL/2021/00016

**OGGETTO:** Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativo a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

**OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.**

### **RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'Ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

L'art 73 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni) del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. prevede che:

- “1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
- a) sentenze esecutive;*
  - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
  - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”*

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a), i debiti rinvenienti da “sentenze esecutive”. Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'Ente “ex se”, in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'Ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.Lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

#### **DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE**

**Totale: € 3.218,24**

**Generalità dei creditori: avv. Alberto Pepe**

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. II, n. 1102 del 10/08/2020

**Importo del debito fuori bilancio:** € 2.918,24 per spese legali; € 300 per contributo unificato.

**Relazione sulla formazione del debito:** Con ricorso recante R.G. n. 364/2020 proposto dal "Laboratorio di Analisi Padre Pio", rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Pepe, avverso la Regione Puglia, veniva richiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione all'istanza del 18.03.2019 volta al rilascio in capo al Laboratorio di analisi ricorrente dell'accreditamento istituzionale con il servizio sanitario regionale per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nella branca della patologia clinica.

Si precisa che l'istanza *de qua* non è stata riscontrata dalla Regione per mero disguido amministrativo, tuttavia, con nota prot. n. AOO\_183/4765 del 30/03/2020, oggetto di impugnazione, in riscontro alla sopraccitata istanza di accreditamento (acquisita con prot. n. AOO\_183/3864 del 22/03/2019), "*premesso che la stessa non è stata in precedenza riscontrata dalla scrivente per un mero disguido amministrativo*", la Regione ha rappresentato quanto segue:

*"Atteso che la L. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007), all'art. 1, co. 796, lettera u) ha stabilito che "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possono essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo*

30 dicembre 1992, n. 502 (...)", con l'art. 3, comma 32 della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. q) della Legge Regionale n. 1/2008, è stato disposto che "Fino al completamento degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.], fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici. Sono fatte salve le istanze riguardanti le strutture che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già ottenuto il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente."; (...)

**si comunica che l'istanza di "accredimento istituzionale" formulata dal legale rappresentante del Laboratorio Padre Pio s.r.l. deve considerarsi inammissibile."**

Con Sentenza n. 1102 del 10/08/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. II, "Rilevato che in data 30.03.2020 la Regione Puglia ha adottato il provvedimento di riscontro all'istanza di accreditamento presentata dalla società interessata e quindi in epoca successiva alla notifica e al deposito del presente ricorso", ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse e ha condannato la Regione Puglia al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Per quanto sopra, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. II, n. 1102/2020 nella misura liquidata d'ufficio pari ad € 2.918,24 (duemilanovecentodiciotto/24) a titolo di rifusione delle spese legali oltre ai relativi accessori pari ad € 300 (trecento/00) a titolo di rifusione del contributo unificato.


#### **Il Dirigente della Sezione SGO**

**(Antonio Mario Lerario)**

Firmato digitalmente da: Antonio  
Mario Lerario  
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019  
Data: 15/12/2021 22:23:10

#### **Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute**

**(Vito Montanaro)**

 Montanaro  
Vito  
16.12.2021  
11:03:45  
GMT+00:00

**Il Presidente**

**(Michele Emiliano)**



EMILIANO  
MICHELE  
16.12.2021  
12:19:28  
UTC

**Il Presidente**

**(Michele Emiliano)**

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2020, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

**Art. 1**

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118)

1. E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., il debito relativo alla sentenza esecutiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. II, n. 1102 del 10/08/2020 per complessivi € 3.218,24 in favore dell'Avv. Alberto Pepe

**Art. 2**

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con imputazione al bilancio del corrente esercizio come segue:

Missione 1

Programma 11

Titolo 1

Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04

Capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" € 3.218,24